



COMUNE DI TALMASSONS

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

| <i>APPROVATO/MODIFICATO con delibera n.</i> | <i>di data</i> | <i>Esecutiva</i> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>CO.CO. n. 51</i> | <i>21/12/2006</i> | |
| <i>1^modifica CO.CO. n. 37</i> | <i>28/09/2007</i> | |
| <i>2^modifica CO.CO. n. 33</i> | <i>29/09/2011</i> | <i>11/10/2011</i> |
| | | |

| | |
|---|----------|
| TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 5 |
| Art. 1 Oggetto | 5 |
| Art. 2 Cimiteri Comunali | 5 |
| Art. 3 Piano Regolatore Cimiteriale | 5 |
| Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento | 6 |
| Art. 5 Modalità di trasporto e percorso | 7 |
| Art. 6 Spese per i trasporti funebri | 7 |
| Art. 7 Orario dei trasporti | 7 |
| Art. 8 Norme generali per i trasporti | 8 |
| Art. 9 Trasferimento di salme senza funerale | 8 |
| Art. 10 Trasporto per e da altri comuni | 8 |
| Art. 11 Trasporti in luogo diverso dal cimitero | 9 |
| Art. 12 Trasporti all'estero e dall'estero | 9 |
| Art. 13 Trasporti di ceneri e resti | 9 |
| Art. 14 Servizio di custodia | 10 |
| Art. 15 Operazioni cimiteriali e attività amministrative | 10 |
| Art. 16 Registro delle sepolture e delle operazioni cimiteriali | 11 |
| Art. 17 Ammissione nel cimitero | 12 |
| Art. 18 Tipologie di sepoltura | 12 |
| Art. 19 Tumulazioni provvisorie | 13 |
| Art. 20 Esumazioni | 14 |
| Art. 21 Estumulazioni | 14 |
| Art. 22 Traslazioni | 15 |
| Art. 23 Operazioni cimiteriali gratuite | 15 |
| Art. 24 Materiali derivanti da esumazione/estumulazione | 15 |
| Art. 25 Cremazione | 16 |
| Art. 26 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri | 16 |
| Art. 27 Orario di apertura dei Cimiteri | 16 |
| Art. 28 Salme dei caduti in guerra | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 29 Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale | 17 |
| Art. 30 Manutenzione degli impianti cimiteriali | 17 |
| Art. 31 Disciplina dell'ingresso | 17 |
| Art. 32 Divieti speciali | 18 |
| Art. 33 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni | 19 |
| Art. 34 Fiori e piante ornamentali | 20 |
| Art. 35 Materiali ornamentali | 21 |
| TITOLO IV :CONCESSIONI CIMITERIALI | 22 |
| Art. 36 Sepolture private | 22 |
| Art. 37 Durata delle concessioni | 23 |
| Art. 38 Modalità di concessione | 24 |
| Art. 39 Uso delle sepolture private | 24 |
| Art. 40 Manutenzione delle sepolture private | 25 |
| Art. 41 Subentri | 25 |
| Art. 42 Rinuncia a sepoltura individuale | 26 |
| Art. 43 Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti | 26 |
| Art. 44 Documenti | 27 |
| Art. 45 Revoca della concessione | 27 |
| Art. 46 Decadenza della concessione | 27 |
| Art. 47 Estinzione della concessione | 28 |
| TITOLO V: DITTE PRIVATE E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | 28 |
| Art. 48 Accesso al cimitero | 28 |
| Art. 49 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri. | 29 |
| Art. 50 Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori | 29 |
| Art. 51 Vigilanza e sanzioni | 30 |
| Art. 52 Obblighi e divieti per il personale del cimitero | 30 |
| TITOLO V:DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 32 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 53 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti | 32 |
| Art. 54 Efficacia delle disposizioni del regolamento | 32 |
| ALLEGATO 1 | 33 |

TITOLO I: Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", disciplina in ambito comunale tutti i servizi connessi con la cessazione della vita dei cittadini e dunque le attività di polizia mortuaria, dei trasporti funebri, di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e custodia dei Cimiteri, di luci votive, di concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture, di lavori privati nei cimiteri, delle imprese di pompe funebri. Ciò per gli aspetti non considerati o espressamente rinviati alla competenza del Comune dalla succitata normativa.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate in sintonia con eventuali variazioni che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.

Art. 2 Cimiteri Comunali

1. I Cimiteri cui si riferisce il presente regolamento sono quelli esistenti e precisamente:

- il Cimitero di Talmassons;
- il Cimitero di Flambro;
- il Cimitero di Flumignano – Sant'Andrat

2. I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di variazione della loro ricettività, nonché quelli relativi a nuove edificazioni, debbono essere conformi al Piano Regolatore dei cimiteri comunali di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Regolatore Cimiteriale, come prescritto dall'art. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90, che deve prevedere le eventuali necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale può individuare in ogni Cimitero spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a edicola o a raso;

- c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe e cappelle di famiglia o cappelle comunali);
 - e) cellette ossario o per urne cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) locali per servizi speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, camera autoptica).
 - i) Campi di inumazione di salme non mineralizzate;
 - j) Campi di inumazione di salme di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
4. Il Piano prevede la delimitazione degli spazi e delle sepolture in apposite planimetrie.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa vigente.
2. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale in conformità alla disciplina generale delle tariffe.

TITOLO II: Trasporti Funebri

Art. 5 Modalità di trasporto e percorso

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il tragitto deve evitare tratti di strade pericolosi o interessati da lavori;
 - b) tenendo conto di quanto disposto dalla lettera a), il tragitto deve seguire il percorso più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario all'ufficiatura dei riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 6 Spese per i trasporti funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla legge.
2. Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le relative spese rimangono a loro completo carico.
3. Il trasporto di militari eseguito dalla rispettiva amministrazione con mezzo proprio è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

Art. 7 Orario dei trasporti

1. L'ufficio comunale, d'intesa con i parenti o familiari del defunto, fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, della data del decesso o delle indicazioni dei familiari. L'ufficio fornisce i chiarimenti richiesti e assume i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. Le imprese di pompe funebri concordano con l'ufficio comunale e con congruo anticipo non inferiore a 24 ore, il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto, viene accompagnato dai documenti autorizzativi al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Il personale incaricato compila il verbale di presa in consegna in duplice copia di cui una viene consegnata al vettore e l'altra all'ufficio comunale.

Art. 9 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme al locale di osservazione per il periodo prescritto o all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di legge. Il mezzo dev'essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari prescrive le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 10 Trasporto per e da altri comuni

1. Il trasporto di salme in altri comuni a domanda degli interessati è autorizzato dal Sindaco.

La domanda deve essere corredata:

- a) dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) dal nulla – osta al trasporto di salma rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
 - c) da una dichiarazione redatta a sensi dell'articolo 46, comma 3, e dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dall'impresa di pompe funebri attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di salma stabilite dalla legge.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Per le salme provenienti da altri comuni, a cura del personale comunale addetto dev'essere accertata l'integrità del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui è destinato.

Art. 11 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati e sulla base della normativa vigente al momento della domanda.

Art. 12 Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 o di stati non aderenti a tale convenzione. A seconda dei casi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 13 Trasporti di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri dev'essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto avviene da o per uno stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta alle autorità consolari o nazionali individuate dalla legge.
3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in cassette e le ceneri in urne aventi le caratteristiche e con le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri

Art. 14 Servizio di custodia

1. In ogni Cimitero è assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attività amministrative di cui agli artt. 52 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, é riservata esclusivamente al personale addetto e a ciò espressamente incaricato

Art. 15 Operazioni cimiteriali e attività amministrative

Spetta al Comune lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri fra cui, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le seguenti attività

1. operazioni cimiteriali in senso stretto quali:
 - a) inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni con apertura e chiusura, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi colombari;
 - b) operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica);
 - c) delineazione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui;
2. altre operazioni quali:
 - a) la pulizia dei locali, delle aree e delle strutture ad accesso libero;
 - b) lo sgombero della neve dalle aree pubbliche interne e di pertinenza cimiteriale;
 - c) la manutenzione e la cura del verde pubblico;
 - d) la gestione dell'impianto delle luci votive;
 - e) lo smaltimento appropriato dei rifiuti non classificati come speciali e di quelli classificati speciali riguardanti l'attività di esumazione ed estumulazione;
 - f) la manutenzione degli edifici, degli impianti e delle aree ad accesso libero;

3. attività di vigilanza e controllo consistente:
 - a) nell'apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) nel controllo sugli ingressi e all'interno dei Cimiteri sui visitatori e sulle imprese private autorizzate all'esecuzione di lavori;
 - c) nel controllo dello stato di conservazione sia dei beni pubblici che di quelli privati a tutela della pubblica incolumità;
 - d) nel controllo della conformità delle opere realizzate dai privati rispetto ai progetti approvati;
4. attività amministrative connesse al settore.

Art. 16 Registro delle sepolture e delle operazioni cimiteriali

1. Il Comune provvede, anche con mezzi informatici, all'aggiornamento continuo delle sepolture, delle relative posizioni, delle concessioni e dei concessionari su apposito Registro. Il Registro è custodito in unico originale presso l'Ufficio Contratti/Cimitero.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali.
3. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o in tomba privata, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale che modifichi la situazione esistente.
4. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'ubicazione topografica di ciascuna salma;
 - d) le generalità del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari ai fini delle comunicazioni, limitatamente alle concessioni rilasciate dopo la data di approvazione del presente Regolamento, relativamente alle concessioni rilasciate in precedenza, devono essere registrate le generalità di almeno un referente dopo aver esperito le possibili ricerche anagrafiche;
 - e) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 17 Ammissione nel cimitero

1. Nei Cimiteri comunali sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:
 - a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) delle persone decedute in altro Comune, ma aventi in vita (al momento della morte) la residenza nel Comune di Talmassons;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra elencate;
2. Il Sindaco, su motivata richiesta da parte dei parenti e affini (così come definiti ai sensi del Codice Civile) del defunto, potrà ricevere nei cimiteri comunali i resti e le salme di soggetti non elencati nel precedente comma 1.
3. Il ricevimento di salme di cui al comma 2 è subordinato al pagamento di un'apposita tariffa che compensa gli oneri a carico del Comune, oltre i diritti speciali cimiteriali, per l'accoglimento della salma nei cimiteri Comunali.

Art. 18 Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni.
2. Le inumazioni, di cui agli artt. 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990, sono sepolture comuni assegnate, ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata, per dieci anni. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle successive per la mancata mineralizzazione del cadavere. La successiva sepoltura dopo il primo decennio è stabilita in quindici ed è esente da tariffa;
2. bis Nel caso in cui la salma non ancora mineralizzata risulti inumata da meno di anni 16, gli eredi aventi diritto possono avanzare richiesta di

autorizzazione ad installare il manufatto tombale nel campo di demineralizzazione. L'installazione è consentita per 10 anni, con oneri totali a carico del richiedente.

3. Le tumulazioni sono sepolture ad uso privato o private (tali sepolture verranno indicate nei successivi articoli come "private") realizzate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, con opere murarie quali:
 - a) loculi singoli (colombari) predisposti dal Comune;
 - b) tombe a più posti costruite dai privati (Tombe di Famiglia a raso o edicole);
 - c) cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti, ceneri.
4. Le modalità di accesso alle sepolture in uso a privati o private sono stabilite dal Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento.
5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree per l'ubicazione delle varie tipologie di sepoltura, con i criteri di cui all'art. 3.

Art. 19 Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo comunale, se ve ne è la disponibilità, previo pagamento del canone stabilito in tariffa per ogni anno o frazione di anno.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti Organi Comunali.
3. La durata massima della tumulazione provvisoria è fissata in anni tre, salvo casi eccezionali da valutarsi a discrezione del Dirigente competente.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, si notifica al concessionario l'avviso che, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, si provvederà, a sue spese, a collocare la salma in campo di inumazione.
5. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. La concessione in provvisorio e soggetta a stipula di atto in forma di scrittura privata.

Art. 20 Esumazioni

1. Le esumazioni si suddividono in:
 - a) ordinarie se operate d'ufficio, alla scadenza del periodo di 10 anni;
 - b) straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a), ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, di norma tutte le esumazioni, non vengono effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato, con congruo anticipo, con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Pretorio e cimiteriale e con avviso ai parenti più prossimi per quanto rintracciabili con le normali procedure ed in base ai dati posseduti negli archivi comunali.

Art. 21 Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato e con avviso ai parenti più prossimi per quanto rintracciabili con le normali procedure ed in base ai dati posseduti negli archivi comunali.
4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile dell'ufficio.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di

estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In questo caso il periodo di inumazione è fissato in sette anni.

7. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
8. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.
9. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle estumulazioni ordinarie.

Art. 22 Traslazioni

1. Le estumulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe già esistenti che esigano traslazioni temporanee, vengono eseguite su domanda scritta degli interessati in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione dei lavori predisposta dal Comune e compatibilmente con il parere sanitario.

Art. 23 Operazioni cimiteriali gratuite

1. Le operazioni cimiteriali sono gratuite nei casi previsti per legge.
2. Sono inoltre gratuite le esumazioni e le estumulazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

Art. 24 Materiali derivanti da esumazione/estumulazione

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il responsabile dell'ufficio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

Art. 25 Cremazione

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e gli interessati potranno avvalersi dell'impianto funzionante più vicino e/o maggiormente conveniente dal punto di vista tecnico economico.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge.
3. Per motivi di carattere igienico-sanitario, di convenienza economico-gestionale e di disponibilità di spazi, l'Amministrazione Comunale incentiva la scelta della cremazione mediante la concessione quarantennale gratuita di una cella ossario, ove disponibile. L'Amministrazione stessa si farà carico anche di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione.

Art. 26 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, fatta salva la normativa vigente.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, all'interno dei cimiteri Comunali negli appositi cinerari comuni. ~~nella fossa o nel loculo di un congiunto massimo fino al II° grado di parentela, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.~~

Art. 27 Orario di apertura dei Cimiteri

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Comune.
2. E' consentito l'accesso ai visitatori fino a cinque minuti prima dell'orario di chiusura del Cimitero. L'eventuale deroga potrà essere concessa dagli uffici competenti.

Art. 28 Salme dei caduti in guerra

1. Ai sensi della Legge 12 giugno 1931, n. 877 "Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra" e della Legge 9 gennaio 1951, n. 204 "Onoranze ai caduti in guerra", le sepolture militari della 1° e 2° guerra mondiale dovranno conservarsi in perpetuo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno sino all'eventuale entrata in vigore di norme modificanti che dovranno, comunque, essere espressamente recepite nel presente Regolamento.

Art. 29 Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. Il Comune assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
2. Garantiscono inoltre tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali.
3. Gli stessi provvedono pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 30 Manutenzione degli impianti cimiteriali

1. Salvo differente previsione contrattuale in caso di gestione diversa da quella diretta, spetta al Comune la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, le linee elettriche, le fognature, i montafretri, le scale per il pubblico, i carrelli.
2. Gli interventi di manutenzione concernenti la sala autoptica, la sala osservazione e la camera mortuaria sono svolti tenuto conto del parere dell'A.S.L. per quanto concerne gli aspetti sanitari.

Art. 31 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi, fatta esclusione dei mezzi di locomozione per le persone disabili e delle autofunebri ed i mezzi delle ditte autorizzate.
2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da adulti.
3. E' vietato a chiunque l'ingresso ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni
4. Per motivi di salute documentati, il responsabile del servizio può autorizzare l'accesso con veicoli.

Art. 32 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
- a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati ad esclusione dei casi di cui all'articolo 49 ;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;

- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
 3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 33 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. Non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sepoltura, nei campi comuni i privati possono installare, in sostituzione del cippo, copritomba, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli con le seguenti dimensioni in centimetri:

| Tipologia | Adulti (Altezza x larghezza x lunghezza) |
|--|--|
| Copritomba orizzontale | 18 x 85 x 180 |
| Copritomba con lapide verticale | (18 x 85 x 180) + h 110 per la lapide verticale, dal piano di campagna |
| Sola lapide verticale | 85 x 115 dal piano di campagna |

| | |
|--|-----------------------------|
| Sola croce | h 115 dal piano di campagna |
| Solo simbolo di altra professione religiosa | h 115 dal piano di campagna |

2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copritomba di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copritomba costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, i famigliari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune domanda in carta semplice di autorizzazione alla posa della lapide o del monumento corredata dal disegno o dal progetto delle opere e dal testo dell'epigrafe. Il richiedente assume ogni responsabilità in ordine alla titolarità del diritto di avanzare l'istanza.
5. Il responsabile del servizio autorizza la posa entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta indicando, se del caso, le modificazioni da apportare in rispetto del presente regolamento.
6. L'installazione dei manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.
7. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento.
8. La posa di lapidi e monumenti è soggetto ad apposita tariffa a ristoro anche degli oneri di smaltimento dei materiali;
9. Le lapidi e i monumenti devono essere posti in allineamento secondo le indicazioni del Comune, rispettando le distanze stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale;
10. L'eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, comporta l'obbligo della rimozione e ricollocazione del monumento a cura e spese dell'avente titolo.

Art. 34 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei famigliari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale provvederà direttamente alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei

famigliari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale.

2. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti con altezza minore di 110 cm dal piano di campagna.
3. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.
4. In ogni cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 35 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione. Lo stesso dicasi per tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa diffida agli interessati, se noti, o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 27 in quanto applicabile.

TITOLO IV :Concessioni cimiteriali

Art. 36 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune a domanda degli interessati redatta in carta da bollo o resa legale.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture per tumulazioni individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc.).
3. Il Comune concede in uso aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Dimensioni, forme e tipologia di dette sepolture sono regolamentate secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito in tariffa.
5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali di legge che regolano detti sistemi di sepoltura nonché le esumazioni e le estumulazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità; la Giunta Comunale, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Comunale, si riserva di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indizione di appositi bandi.
8. Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono regolate da apposito contratto stipulato in forma pubblica amministrativa contenente:
 - a) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
 - b) l'individuazione della concessione;
 - c) le condizioni della medesima e le norme che ne regolano il diritto d'uso;
 - d) il numero dei posti salma realizzabili;
 - e) l'esplicita previsione degli aventi diritto alla sepoltura secondo quanto disposto dal successivo articolo 38;

- f) la durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto ovvero della prima sepoltura se precedente;
 - g) la possibilità di collocazione in un unico loculo di più cassette di resti o di urne cinerarie sia o meno presente un feretro;
 - h) la possibilità di collocazione in un unico ossario di più cassette di resti o di urne cinerarie;
 - i) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. La presente disposizione si applica anche alle concessioni pregresse eventualmente non regolate da contratto.

Art. 37 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:
- a) 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - Nel caso di manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, già concesse alla data di approvazione del presente articolo, può essere consentita, previo parere/nulla-osta dell'A.S.S., la tumulazione di soggetti diversi ed in numero maggiore da quelli stabiliti nell'atto concessorio originario. Sono a carico del richiedente avente titolo tutte le spese inerenti e conseguenti alle ricognizioni sullo stato delle salme già tumulate, compresi gli oneri per il sopralluogo dell'A.S.S.. Deve essere sempre garantita l'ispezionabilità della singola salma anche mediante il posizionamento di apposite vasche.
 - Su richiesta degli interessati, le concessioni già rilasciate alla data di approvazione della presente norma possono essere rinnovate sino al raggiungimento della durata di anni 99 dalla data di stipula, previo pagamento della tariffa aggiuntiva.
 - b) 50 anni nei loculi colombari per sepolture individuali;
 - Su richiesta degli interessati, le concessioni già rilasciate alla data di approvazione della presente norma possono essere rinnovate sino al raggiungimento della durata di anni 50 dalla data di stipula, previo pagamento della tariffa aggiuntiva.
 - Le concessioni per i loculi individuali nei quali non sia stata tumulata la salma in concomitanza con la stipula della concessione stessa (quali, per esempio, i loculi concessi a coniugi superstiti o loculi di vecchia costruzioni concessi in vita),
 - i. Devono essere obbligatoriamente estese in modo da permettere la permanenza della salma nel loculo per un periodo di anni 50. Il prolungamento è soggetto al congruaggio della tariffa e l'estensione

della concessione deve avvenire contestualmente alla tumulazione della salma.

- ii. Possono essere rinnovate, nel caso in cui la salma sia stata tumulata prima dell'approvazione della presente norma, in modo da permettere la permanenza nel loculo della salma per un periodo di anni 50. Il prolungamento è soggetto al conguaglio della tariffa
 - c) 40 anni nei loculi ossari per resti mortali;
2. Le richieste di rinnovo devono pervenire al Comune nel corso degli ultimi tre anni di vigenza della concessione.

Art. 38 Modalità di concessione

3. L'assegnazione della sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculo, ossario, nicchia cineraria) o a posti plurimi di costruzione comunale avviene secondo la disponibilità dei manufatti osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione che può essere rilasciata solo in presenza della salma.
4. Non possono essere assegnati posti a persone viventi a meno che, alla morte di un coniuge, l'altro, ancora in vita, abbia raggiunto l'età di anni 70 (settanta); tali posti verranno concessi orizzontalmente contigui. In caso di mancanza di posti affiancati, si renderanno disponibili i posti più prossimi.
5. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune. In caso di retrocessione anticipata rispetto al termine della concessione, il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 39 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto all'articolo 38, il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro

conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini fino al secondo grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo.
6. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario.

Art. 40 Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite od installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:
 - a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) ordinaria pulizia;
 - d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 41 Subentri

1. Nel caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dalla data

di decesso con la contestuale richiesta di variazione della titolarità della concessione a favore, di norma, di uno degli aventi diritto indicato dagli stessi che subentrerà a tutti gli effetti al concessionario deceduto.

2. Nel caso in cui gli eredi del concessionario siano più di uno e che tra gli stessi non si pervenga alla rinuncia a favore di un unico soggetto secondo quanto disposto dal precedente comma 1, il diritto si intende trasferito agli eredi solidalmente e con l'esclusione della divisione in quote. Gli eredi devono comunque indicare uno di loro quale referente amministrativo della concessione e con il quale il Comune intrattiene tutti i rapporti connessi alla gestione della concessione.
3. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza applicando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 47.
4. La famiglia viene considerata estinta quanto non vi sono persone che, a sensi dell'articolo 40, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 42 Rinuncia a sepoltura individuale

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.
2. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 1, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse.

Art. 43 Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione perpetua di aree o manufatti, possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta al Comune.
2. I concessionari di sepolture perpetue possono rinunciare a tale diritto anche con la contestuale richiesta di trasformazione della concessione in altra a tempo determinato decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.

3. Nei casi di rinuncia al diritto di concessione perpetua di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 47 inerenti la traslazione delle salme.";

Art. 44 Documenti

1. Per le finalità di cui al presente capo, fanno fede la corrispondenza e gli atti amministrativi adottati dai responsabili.

Art. 45 Revoca della concessione

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 46 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal responsabile del servizio, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione;
 - g) nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 43.
2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.
 3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Sindaco dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 47 Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

TITOLO V: Ditte private e Imprese di pompe funebri

Art. 48 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.
2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.
3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copritomba è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.
5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Art. 49 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune secondo le vigenti leggi urbanistiche -edilizie.
2. Il Comune, nell'esaminare i progetti, terrà conto delle Norme di polizia mortuaria (DPR. n. 285 del 10 settembre 1990) e si esprimerà dal punto di vista tecnico artistico in modo che forme, misure, materiali impiegati ed ogni elemento della composizione siano idonei alla funzione ed ispirati alla dignità ed alle caratteristiche del luogo
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile.
7. L'inizio dei lavori è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale di € 3000,00 che garantisca il Comune da eventuali danni alle strutture pubbliche e/o private interne al cimitero.

Art. 50 Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura del cimitero stesso.
2. Nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze è fatto divieto di esecuzione dei lavori;
3. Nei cinque giorni precedenti e negli otto susseguenti la Commemorazione dei Defunti è fatto divieto di esecuzione dei lavori;
4. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.

7. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 51 Vigilanza

1. L'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.
3. Ai sensi della articolo 7 della L.R. 4/2003 le sanzioni pecuniarie disposte dal responsabile dell'Area Tecnica in seguito alla violazione del presente regolamento sono le seguenti:
 - Violazione dei disposti previsti dall'art. 33 - Epigrafe, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni e dall'allegato 1 da Euro 500,00 a Euro 1000,00.
 - Altre Violazioni dei disposti del presente regolamento da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 52 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto è tenuto all'osservanza del regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale addetto è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori l'orario di servizio;

- b) ricevere qualsiasi compenso in natura o in denaro, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate.
4. Il personale comunale addetto è sottoposto alle vaccinazioni ed alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
 5. Il Comune provvede a dotare il proprio personale di apposita divisa da indossare nel corso della celebrazione delle esequie.
 6. Le prescrizioni di cui al commi 2 e 3 del presente articolo sono espressamente riportate nel contratto individuale di lavoro del personale comunale addetto al servizio oggetto del presente regolamento.

TITOLO V:DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 53 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco, su delibera del Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 54 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le concessioni e a tutti i rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore e, per quanto possibile, a quelli costituiti anteriormente.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento può, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovano tale qualità al fine di un formale riconoscimento.

ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

NORME TECNICHE PER TOMBE DI FAMIGLIA A EDICOLA

(da costruirsi in aree libere alla data di prima approvazione del presente Regolamento)

- 1) Il manufatto dovrà avere un ingombro pari alla superficie concessa;
- 2) L'altezza massima del solido fuori terra dovrà essere di ml 3,90; sono consentite coperture piane o a falde;
- 3) La tomba potrà prevedere sotto o soprasuolo un ossario per le future rotazioni;
- 4) Le finiture esterne dovranno essere eseguite a regola d'arte e coerenti con il contesto;
- 5) Eventuali sporti di londa e aggetti simili, non possono superare la misura di 30cm.

NORME TECNICHE PER TOMBE A RASO (di famiglia ed in campo comune)

(da costruirsi in aree libere alla data di prima approvazione del presente Regolamento)

- 1) Il manufatto dovrà avere un ingombro pari alla superficie concessa o quella assegnata in campo comune (quest'ultima pari a 85 x 180 cm);
- 2) Il monumento dovrà essere privo di poggiapiedi;
- 3) Il filo superiore della lastra tombale dovrà essere posto ad una altezza dal piano di campagna di 15 cm. La lastra tombale non potrà coprire una superficie maggiore di 2/3 dello spazio complessivo;
- 4) La testata lapidea ed eventuali altri elementi decorativi o essenze vegetali, non potranno superare l'altezza massima dal piano di campagna di 115 cm. Nelle tombe di famiglia a raso non è permessa la posa della testata lapidea.
- 5) I monumenti funerari per tombe di famiglia a raso dovranno prevedere idonee soluzioni costruttive atte a permettere l'inumazione ed esumazione successiva di più salme.

SCHEMI GRAFICI

I disegni riportati nel presente documento costituiscono un vincolo per quanto attiene agli ingombri massimi ed al numero di feretri tumulabili. Le dimensioni parziali potranno avere misure diverse, compatibilmente con le norme vigenti in materia di strutture in c.a. ed igienico sanitarie.